



**Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione**

**relativa alla modifica dell'ordinanza
del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante**

Indice

1	Introduzione	3
2	Sintesi	3
2.1	Breve riassunto.....	3
2.2	Valutazione del progetto da parte dei partecipanti alla consultazione	4
3	I pareri dei partecipanti in dettaglio	5
3.1	Art. 3 Merci e <i>servizi</i> esclusi dal commercio al dettaglio.....	5
3.2	Art. 10 Rifiuto e revoca dell'autorizzazione	6
3.3	Art. 21 Attestato di sicurezza	7
3.4	Art. 23 Compiti dell'organismo d'ispezione.....	7
3.5	Allegato 1 n. 2 lettera d	8
3.6	Allegato 3.....	8
3.7	Altre proposte	8
4	Allegati	10

1 Introduzione

Con lettera del 12 ottobre 2016 il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha invitato i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati a esprimersi sulla modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb) **nell'ambito** della procedura di consultazione.

Il progetto in consultazione prevedeva di definire la durata della revoca dell'autorizzazione e di inserire gli impianti gonfiabili nella lista delle strutture esonerate dall'attestato di sicurezza, conformemente alla prassi in uso. Proponeva anche di regolare meglio la collaborazione tra la SECO e gli organismi d'ispezione nel settore fiere e mercati. Un'altra proposta avanzata era quella di adeguare gli importi dell'assicurazione di responsabilità civile all'evoluzione dei prezzi. La procedura di consultazione si è conclusa il 27 gennaio 2017.

Il presente rapporto tiene conto di tutti i pareri pervenuti.

2 Sintesi

2.1 Breve riassunto

Dei 40 partecipanti che hanno risposto per iscritto, 35 erano stati invitati ufficialmente a partecipare alla procedura di consultazione. 22 governi cantonali, un partito politico (PS), un'associazione mantello nazionale dell'economia (USAM) e un'altra associazione nazionale (UCS) si sono espressi sotto il profilo formale. Hanno comunicato il loro parere anche sei associazioni di nomadi e due associazioni di baracconisti.

Nel complesso le modifiche dell'OCAmb proposte incontrano ampio consenso. Numerosi Cantoni sostengono esplicitamente il progetto e nessuno lo respinge. Sei Cantoni chiedono una misura non prevista dal progetto, ossia di impedire ai commercianti di proporre servizi riguardanti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia. Tutte le associazioni di nomadi rifiutano categoricamente questo cambiamento. La proposta di fissare la durata della revoca dell'autorizzazione, di aumentare gli importi di copertura dell'assicurazione di responsabilità civile dei baracconisti e di esonerare gli impianti gonfiabili dall'attestato di sicurezza sono stati accolti favorevolmente, fatta eccezione per qualche partecipante alla consultazione. ZH, la VSVS e la SVS propongono di completare il progetto e chiedono che anche gli impianti montati una o più volte nello stesso posto siano soggetti all'obbligo di autorizzazione.

2.2 Valutazione del progetto da parte dei partecipanti alla consultazione

2.2.1 Cantoni

La maggior parte dei Cantoni¹ accoglie con favore le modifiche proposte; nessuno di essi respinge il progetto.

Tutti i Cantoni che si sono espressi sul progetto sono d'accordo, in modo esplicito o implicito, con l'integrazione apportata all'articolo 3 OCamb, in base alla quale i servizi che sono esclusi dal commercio ambulante devono essere elencati nell'allegato 1, in aggiunta alle merci escluse dal commercio ambulante già menzionate nella disposizione attuale. Questa integrazione mira a far applicare le stesse regole previste dalla legge sul commercio ambulante (LCamb). Inoltre, **AG, BE, BL, BS, SO e VS** chiedono che si vieti ai commercianti ambulanti di fornire servizi riguardanti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia e propongono di completare l'allegato 1 in tal senso. **AG** chiede che anche i servizi medici (p. es. pratiche terapeutiche, imposizione delle mani, vendita di pastiglie) figurino sulla lista dei servizi che i commercianti non sono autorizzati a proporre.

Molti Cantoni sono esplicitamente favorevoli a regolamentare la durata della revoca dell'autorizzazione, a esonerare gli impianti gonfiabili dall'obbligo di fornire un attestato di sicurezza, a disciplinare la collaborazione tra la SECO e gli organismi d'ispezione e ad aumentare le coperture assicurative. Nessun Cantone è contrario a queste modifiche, ad eccezione di **GL**, che si oppone alla revoca dell'autorizzazione per due anni e auspica una soluzione più flessibile. Alcuni Cantoni chiedono lievi modifiche linguistiche nelle disposizioni proposte.

Infine, **ZH** suggerisce un adeguamento dell'articolo 2 lettere c ed e, e chiede che siano soggetti all'obbligo di autorizzazione anche gli impianti che vengono montati una o più volte nello stesso posto.

2.2.2 Partiti politici

Il **PS**, unico partito a essersi pronunciato, approva le modifiche proposte.

2.2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**Unione delle città svizzere** ritiene che il progetto rafforzi la prassi consolidata, chiarisca le questioni in sospeso e introduca alcuni inasprimenti per preservare la sicurezza pubblica. Reputa opportuno aumentare le coperture dell'assicurazione di responsabilità civile dei baracconisti e dispensare i titolari di impianti gonfiabili dall'obbligo di presentare un attestato di sicurezza.

¹ AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH. Alcuni Cantoni (GR, SH, TG e ZG) non si sono pronunciati.

2.2.4 Organizzazioni mantello dell'economia

L'**USAM** è l'unica associazione mantello dell'economia ad essersi espressa sul progetto. È contraria al termine di due anni in caso di revoca dell'autorizzazione. Si oppone anche all'aumento delle coperture dell'assicurazione di responsabilità civile dei baracconisti per via dell'incremento dei premi che ne potrebbe derivare.

2.2.5 Altre cerchie interessate

La maggior parte delle associazioni di nomadi approva il principio alla base del progetto, ma respinge categoricamente il divieto richiesto dai Cantoni AG, BE, BL, BS, SO e VS nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché dei rami accessori dell'edilizia. Le associazioni ritengono infatti che una misura del genere discriminerebbe una minoranza e violerebbe la libertà del commercio, perché vieta di fatto di esercitare una professione.

La **VSVS** e la **SVS** respingono la deroga prevista per gli impianti gonfiabili e chiedono una rielaborazione dell'articolo 2 lettera c affinché anche gli impianti che vengono montati una sola volta siano soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 2 lettera c LCamb.

L'**upi** approva la proposta di esonerare gli impianti gonfiabili dall'attestato di sicurezza, considerando accettabile la regolamentazione sotto il profilo dei rischi.

3 I pareri dei partecipanti in dettaglio

3.1 Art. 3 Merci e servizi esclusi dal commercio al dettaglio

Art. 3 Merci e servizi esclusi dal commercio ambulante

Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata e i servizi che non possono essere offerti da parte di commercianti ambulanti figurano nell'allegato 1 della presente ordinanza.

Tutti i partecipanti accolgono positivamente questa modifica o per lo meno nessuno si oppone.

AG, BE, BL, BS, SO e **VS** chiedono inoltre che i commercianti ambulanti non siano più autorizzati a proporre servizi nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria civile e dei rami accessori dell'edilizia e sottolineano la necessità di completare l'allegato 1 in tal senso ricordando le ripetute violazioni delle prescrizioni di legge e la qualità dei lavori eseguiti, che lascerebbe a desiderare. **VD** solleva la problematica delle violazioni di legge commesse nel settore della manutenzione di immobili e spera che il legislatore prenda in mano la questione nel quadro della revisione dell'OCamb.

AG chiede che anche i servizi medici (p. es. pratiche terapeutiche, imposizione delle mani, vendita di pastiglie) figurino sulla lista dei servizi che i commercianti ambulanti non possono offrire.

TI suggerisce di formulare diversamente la disposizione nella versione italiana.

Diverse associazioni di nomadi (**Verein Romano Dialog**, **Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»**, **Société pour les peuples menacés**, **Union des associations et**

représentants des nomades suisses, Cooperation Jenische Kultur, Radgenossenschaft der Landstrasse e Chefft Quant) sono contrarie al divieto proposto dai sei Cantoni di cui sopra nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria civile e dei rami accessori dell'edilizia. A loro avviso, una misura di questo genere comporterebbe la discriminazione di una minoranza e andrebbe a ledere in modo sproporzionato la libertà del commercio, una conseguenza non giustificabile sulla base del comportamento poco corretto di alcuni commercianti ambulanti.

La **fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»** fa notare che escludere questi settori d'attività provocherebbe un aumento dei casi sociali. Sottolinea inoltre che manca la base legale necessaria dato che, secondo l'articolo 11 capoverso 2 LCamb, non è possibile restringere l'offerta di merci o servizi o escludere il commercio ambulante solo per motivi di polizia. Inoltre, eventuali motivi di polizia non potrebbero giustificare un divieto nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché nei rami accessori dell'edilizia.

L'**Union des associations et représentants des nomades suisses** replica che i commercianti ambulanti sono in possesso delle autorizzazioni necessarie e rispettano la legislazione svizzera. A suo avviso, i problemi riscontrati dai Cantoni sono opera di commercianti ambulanti stranieri.

Infine, la **Radgenossenschaft der Landstrasse** vede nel divieto proposto dai sei Cantoni una violazione della Convenzione quadro del 1° febbraio 2015 per la protezione delle minoranze nazionale stipulata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, che tutela anche l'attività professionale dei commercianti ambulanti in quanto loro componente culturale.

3.2 Art. 10 Rifiuto e revoca dell'autorizzazione

Art. 10, cpv. 2 e 3

² L'autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell'autorizzazione.

³ Se l'autorizzazione è stata revocata, per due anni a partire dalla data della revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione.

Quasi tutti i partecipanti accolgono positivamente il termine di due anni imposto ai commercianti ambulanti cui è stata revocata l'autorizzazione o per lo meno non sono contrari. **GL** è l'unico tra i Cantoni a suggerire di fissare un determinato intervallo entro cui i Cantoni possono stabilire una propria durata tenendo conto delle circostanze specifiche del caso o delle riserve da prevedere per il commerciante ambulante in questione. GL aggiunge, richiamandosi alla propria prassi, che in *ultima ratio* è possibile revocare l'autorizzazione concessa se il richiedente non corrisponde gli emolumenti previsti dal diritto federale. Sempre basandosi sulla propria prassi, considera sproporzionato il termine di due anni. **NE** ritiene dal canto suo che le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge dovrebbero figurare nell'ordinanza, in particolare le regolamentazioni in materia di protezione dell'ambiente, di esercizio di un'attività commerciale e di sicurezza sul lavoro. Infine, **TI** propone di formulare diversamente la disposizione nella versione italiana.

Anche l'**Union des associations et représentants des nomades suisses** si oppone alla regolamentazione proposta, rilevando che la revoca per due anni è una sanzione severa che potrebbe molto probabilmente portare alla disoccupazione il commerciante ambulante. Propone di inserire nell'ordinanza le violazioni penali che possono comportare la revoca dell'autorizzazione.

La **VSVS** e la **SVS** chiedono tra l'altro una lista esaustiva dei motivi che determinano la revoca dell'autorizzazione.

L'**USAM** respinge la regolamentazione proposta sostenendo che la durata di due anni è eccessiva e può compromettere l'esistenza di un'azienda. Ritiene inoltre che ci sia disparità di trattamento rispetto ai gestori di impianti fissi, che non sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3.3 Art. 21 Attestato di sicurezza

Art. 21 cpv. 3 lett. g

³ Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:

g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:

1. la parte accessibile dell'impianto ha un'altezza superiore ai cinque metri,
2. l'impianto dispone di un settore coperto che dista dall'ingresso più di tre metri oppure di un settore coperto il cui abbassamento è impedito da un'apposita costruzione, ma la distanza dall'ingresso è superiore ai dieci metri.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli, o per lo meno non contrari, a questa modifica che dispensa dall'obbligo di presentare un attestato di sicurezza per gli impianti gonfiabili.

ZH ritiene che la regolamentazione proposta sia in contraddizione con l'articolo 21 capoverso 3 lettera a, in base al quale tutti gli impianti (fissi) accessibili al pubblico necessitano di un attestato di sicurezza. A suo avviso, solo degli elementi costruttivi fissi possono impedire il crollo della copertura. Il Cantone ritiene dunque che, per ragioni di coerenza, agli impianti gonfiabili che dispongono di elementi costruttivi fissi nella copertura non possa essere accordato alcun esonero dall'obbligo di presentare un certificato di sicurezza.

Inoltre, per gli impianti gonfiabili che necessitano di un attestato di sicurezza, **TI** suggerisce di indicare nell'allegato 2 la periodicità del rinnovo dell'attestato. **VS** propone di riformulare la disposizione nel testo francese.

La **VSVS** e la **SVS** respingono la deroga proposta per gli impianti gonfiabili. La **VSVS** ritiene che anche per questo tipo di strutture esistano dei rischi a livello di sicurezza.

L'**upi** approva la regolamentazione proposta: considera giustificato richiedere un attestato di sicurezza per i grandi impianti gonfiabili, mentre per quelli più piccoli non è necessario e rappresenta un inutile onere amministrativo.

3.4 Art. 23 Compiti dell'organismo d'ispezione

Art. 23 cpv. 4 e 5

⁴ L'organismo d'ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza.

⁵ La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell'attestato di sicurezza.

Tutti i partecipanti sono esplicitamente o implicitamente d'accordo con il completamento dell'articolo 23.

3.5 Allegato 1 n. 2 lettera d

Allegato 1 rubrica, n. 1 rubrica e n. 2, n. 2 lett. d

Merci e servizi la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa

1. Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti ambulanti:

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:

d. abrogata

Tutti i partecipanti approvano, esplicitamente o implicitamente, la modifica dell'allegato 1.

3.6 Allegato 3

Allegato 3 categorie 3 e 4

Categoria 3

Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 10

Categoria 4

Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma),
giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre,
scivoli, impianti gonfiabili, impianti semplici 5

Tranne un'eccezione, **tutti i partecipanti – e in particolare la VSVS e la SVS –** sono favorevoli, esplicitamente o implicitamente, all'aumento delle coperture dell'assicurazione di responsabilità civile. **Anche AG** è d'accordo con l'adeguamento, ma dubita che gli importi previsti possano coprire in tutti i casi le conseguenze di danni a persone. **TI** chiede che il rapporto esplicativo menzioni l'importo assicurativo per tutti i tipi di impianti gonfiabili.

Secondo l'**USAM**, l'unico partecipante contrario alla modifica proposta, aumentare di oltre il doppio l'importo della copertura rischia di far salire i premi per gli assicurati.

3.7 Altre proposte

Diversi partecipanti propongono di modificare altri punti del progetto.

ZH fa notare che le autorità esecutive devono affrontare sempre più spesso problemi di delimitazione, per cui suggerisce di riesaminare l'articolo 2 lettere c ed e. I criteri determinanti per l'obbligo di autorizzazione («cambiando frequentemente di luogo» e «montate e smontate ripetutamente») offrono un ampio margine di interpretazione alle autorità d'esecuzione e ai gestori degli impianti. **ZH** propone che questi due criteri non siano più *cumulativi*, bensì *alternativi*, in modo che siano richiesti anche l'attestato di sicurezza e quello di assicurazione nel caso in cui gli impianti siano montati e smontati più volte nello stesso posto.

La **VSVS** e la **SVS** richiedono anch'esse una modifica dell'articolo 2 lettera c. Ai loro occhi il criterio «cambiando frequentemente di luogo» pone dei problemi, perché se i baracconisti offrono un solo ed unico intrattenimento non devono chiedere l'autorizzazione. La **SVS** propone di cancellare questo criterio.

4 Allegati

Vernehmlassungsverfahren: Verzeichnis der eingegangenen Stellungnahmen

Procédure de consultation: Liste des réponses reçues

Procedura di consultazione: Lista dei pareri ricevuti

1. Kantone – Cantons – **Cantoni**

1 - 24	AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH
--------	--

2. Politische Parteien – Partis politiques – **Partiti politici**

25	Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
	Parti socialiste suisse	PS
	Partito socialista svizzero	PS
	Partida socialdemocrata da la Svizra	PS

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete – Associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national – **Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

26	Schweizerischer Städteverband	SSV
	Union des villes suisses	UVS
	Unione delle Città Svizzere	UCS

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft – Associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national – **Associazioni mantello nazionali dell'economia**

27	Schweizerischer Gewerbeverband	SGV
	Union suisse des arts et métiers	USAM
	Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM

5. Konsumentenorganisationen – Organisations de consommateurs – **Organizzazioni di consumatori**

28	Stiftung für Konsumentenschutz	Non si è volutamente espressa	SKS
----	--------------------------------	-------------------------------	-----

6. Übrige interessierte Kreise – Autres milieux intéressés – Altre cerchie interessate

29	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	TÜV Rheinland
30	Ufficio prevenzione infortuni	upi
31	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	SUVA
32	Schausteller-Verband-Schweiz	SVS
33	Vereinigte Schausteller-Verbände der Schweiz	VSVS
34	Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»	
35	Radgenossenschaft der Landstrasse	
36	Société pour les peuples menacés	
37	Union des associations et représentants des nomades suisses	
38	Cooperation Jenische Kultur	
39	Associazione Chefft Quant / Association transnationale pour la coopération et l'échange culturel yéniches	
40	Verein Romano Dialog	